

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2018, n. 56

Disposizioni in materia di capacità assunzionale della Giunta regionale e degli enti dipendenti e di reclutamento speciale finalizzato al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 32/2018.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Capacità assunzionale della Giunta regionale e degli enti dipendenti. Modifiche all'articolo 22 bis della l.r. 1/2009

Art. 2 - Immissione in ruolo di personale a tempo indeterminato. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 32/2018

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e in particolare l'articolo 20;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 29 giugno 2018, n. 32 (Di-

sposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti);

Considerato quanto segue:

1. La modifica dell'articolo 22 bis della l.r. 1/2009 si rende necessaria al fine di chiarire la portata della disposizione avente ad oggetto la ripartizione della capacità assunzionale complessiva fra gli enti del sistema regionale, in modo tale da garantire la sostenibilità della spesa da parte dei singoli enti, ivi inclusi quelli di piccole dimensioni, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007");

2. La modifica dell'articolo 1 della l.r. 32/2018 si rende necessaria al fine dell'adeguamento della disposizione alla dichiarazione di impegno resa dal Presidente della Giunta regionale nell'ambito del procedimento di leale collaborazione e di consultazione con il Governo, preliminare all'eventuale impugnazione per profili di illegittimità costituzionale. Tale modifica normativa garantisce il preventivo espletamento delle procedure di ricollocazione del personale in disponibilità di cui all'articolo 34 bis del d.lgs. 165/2001 nell'ambito delle procedure di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato;

3. In considerazione dell'urgenza di avviare la procedura per il reclutamento speciale di personale a tempo indeterminato, è opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Capacità assunzionale della
Giunta regionale e degli enti dipendenti.
Modifiche all'articolo 22 bis della l.r. 1/2009.

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 22 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) sono aggiunte le parole: “, garantendo comunque per ciascuno di essi il rispetto dei limiti posti allo stesso dall'applicazione dell'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007")”.

Art. 2

Immissione in ruolo di personale a tempo indeterminato.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 32/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29

giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti), le parole: “, senza procedere al preventivo espletamento delle procedure di cui all’articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni),” sono soppresse.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 12 ottobre 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.10.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 settembre 2018, n. 308

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 3 ottobre 2018

Approvata in data 9 ottobre 2018

Divenuta legge regionale 40/2018 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 1 gennaio 2009, n. 1 e della legge regionale 29 giugno 2018, n. 1, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamen-

to del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1

Legge regionale 29 giugno 2018, n. 32

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 57

Disposizioni in merito alle piscine private ad uso collettivo. Interpretazione autentica dell’articolo 14, comma 1, e dell’articolo 19, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 8/2006, recante le norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, ha definito i requisiti per la costruzione, la manutenzione e per le specifiche attività di vigilanza delle piscine, al fine di tutelare la sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e la sicurezza dei bagnanti, disciplinando anche, con l’articolo 14, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le piscine private ad uso collettivo;

2. In particolare, l’articolo 14 della l.r. 8/2006 ha inteso disporre che, per avviare l’attività delle piscine private ad uso collettivo, il titolare è tenuto a presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) una SCIA, non prevedendo invece la necessità di inviare la medesima segnalazione per le piscine già in esercizio, ai sensi dell’articolo